# COMUNE DI PORTO CESAREO

PROVINCIA DI LECCE

**Sede Municipale di Via Petraroli – Indirizzo mail: protocollo@comune.portocesareo.le.it**
**P.E.C.: protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it – Tel. 0833.858100**


## ELENCO INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, RENDICONTO DELLA GESTIONE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO EX ART. 172 LETT. A DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267:

http://www.comune.portocesareo.le.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/category/bilancio-preventivo-consuntivo

http://www.union3.gov.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo

***Allegato: ex art. 172 lett. a) TUEL***

*"l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;"*

**ORIGINALE**

# COMUNE DI PORTO CESAREO

**(Provincia di Lecce)**

## VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11

**Adunanza Straordinaria in 1ª convocazione**

**Seduta pubblica**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.**

**Pareri art. 49 D.Lgs n° 267 Del 18/08/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

_____

_____

Data 11/03/2021

Il responsabile del servizio

DOTT. GIANFRANCO PAPA

_____

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

_____

_____

Data 11/03/2021

Il responsabile di ragioneria

Dott. Gianfranco PAPA

_____

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di MARZO alle ore 16:40 nella sala adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Fatto l'appello risultano:

| | | Presente | Assente |
|---|---|---|---|
| 1 | TARANTINO Silvia | Sì | |
| 2 | PALADINI Barbara | Sì | |
| 3 | PELUSO Anna | Sì | |
| 4 | ALBANO Salvatore | Sì | |
| 5 | SAMBATI Eugenio | Sì | |
| 6 | DE MONTE Pasquale | Sì | |
| 7 | PICCINNO Tania | Sì | |
| 8 | PELUSO Andrea | Sì | |
| 9 | FALLI Annalucia | | Sì |
| 10 | SCHITO Francesco | Sì | |
| 11 | MY Stefano | Sì | |
| 12 | PALADINI Anna | | Sì |
| 13 | FANIZZA Luigi Francesco | Sì | |

Assiste Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE - Avv. Pasquale DE MONTE assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° ____ dell'ordine del giorno.
Nomina Scrutatori : 1° _____//_____
2°_____//_____
3°_____//_____

Alle ore 18,20 si allontana il Consigliere Paladini Anna

Presenti 11 – assenti 2 (Falli e Paladini Anna)

Uditi gli interventi come da verbale di stenotipia allegato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;*

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"*48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà* (…)";

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

<u>Stato</u>: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

<u>Comuni</u>: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2021** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:
a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

"*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: "*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*";

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.*

*2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1*";

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 in data 18/06/2020 esecutiva ai sensi di legge;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2021

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo per l'anno 2021 come segue:

| Fattispecie | Aliquota | Detrazione |
|---|---|---|
| **Aliquota ordinaria** | **10,82** per mille | |
| **Abitazione principale e sue pertinenze** (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). | ***ESENTE*** *(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)* | |
| **Immobile assimilato all'abitazione principale: a) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare | ***ESENTE*** *(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)* | |
| **Unità immobiliare abitativa concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale**; sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. | **6,6** per mille | |
| **Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze,** (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). | **5,00** per mille | € 200,00 |
| **Abitazioni tenute a disposizione o non locate** | **10,82** per mille | |
| **Abitazioni locate e pertinenze il cui conduttore ha stabilito la residenza** | **5,82** per mille | |
| **Immobili produttivi categoria D esclusa cat. D/10** | **7,82** per mille di cui:<br>- 7,6 allo Stato<br>- 0,22 al comune | |
| **Aree fabbricabili** | **6,6** per mille | |
| **Terreni agricoli** | **5,6** per mille | |
| **Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,** fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | **2,00** per mille | |
| **Fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/94 | **1,00 per mille** | |
| **Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti** | **10,82** per mille | |

| | | |
|---|---|---|
| **Immobili cat. C01-C03-C04** | **7,10** per mille | |
| **Immobili cat. A10** | **8,10** per mille | |

**Rimarcato** che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al comma 757 dell'art. 1, L. n. 160/2019, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

**Evidenziato** che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".*

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 18/06/2020;

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Acquisiti** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

**Visto** lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli 9 – contrari 0 – astenuti 2 (Schito e My)

## D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, come segue:

| Fattispecie | Aliquota | Detrazione |
|---|---|---|
| **Aliquota ordinaria** | **10,82** per mille | |
| **Abitazione principale e sue pertinenze** (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). | ***ESENTE*** *(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)* | |
| **Immobile assimilato all'abitazione principale: a) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare | ***ESENTE*** *(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)* | |
| **Unità immobiliare abitativa concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale**; sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. | **6,6** per mille | |
| **Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze,** (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). | **5,00** per mille | € 200,00 |
| **Abitazioni tenute a disposizione o non locate** | **10,82** per mille | |
| **Abitazioni locate e pertinenze il cui conduttore ha stabilito la residenza** | **5,82** per mille | |
| **Immobili produttivi categoria D esclusa cat. D/10** | **7,82** per mille di cui:<br>- 7,6 allo Stato<br>- 0,22 al comune | |
| **Aree fabbricabili** | **6,6** per mille | |
| **Terreni agricoli** | **5,6** per mille | |
| **Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,** fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | **2,00** per mille | |
| **Fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/94 | **1,00 per mille** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti** | **10,82** per mille | |
| **Immobili cat. C01-C03-C04** | **7,10** per mille | |
| **Immobili cat. A10** | **8,10** per mille | |

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2021;

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

5. Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito: favorevoli 9 – contrari 0 – astenuti 2 (Schito e My) , la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma .4, del D. Lgs. n. 267/2000

IL PRESIDENTE
Avv. Pasquale DE MONTE

_____

Il Segretario Generale
Dott. Pierluigi CANNAZZA

_____

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Lì,

Addetto Segreteria
Anna ALBANO

_____

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione:

o E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

o E' divenuta esecutiva il ..... ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

Lì, _____

Il Segretario Generale
Dott. Pierluigi CANNAZZA

_____

**ORIGINALE**

# COMUNE DI PORTO CESAREO

**(Provincia di Lecce)**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.41

**OGGETTO: Art. 208 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285. Destinazione di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al C.d.S. - Esercizio 2021**

**Pareri art. 49 D.Lgs n° 267 Del 18/08/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 24/02/2021

Il responsabile del servizio

Com. Serenella GIANGRANDE

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 24/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di MARZO alle ore 18:05 nella sala del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza della Sig.ra Silvia TARANTINO - IL SINDACO

intervengono:

| | | Presente | Assente |
|---|---|---|---|
| 1 | TARANTINO Silvia | Sì | |
| 2 | PALADINI Barbara | Sì | |
| 3 | PELUSO Anna | Sì | |
| 4 | ALBANO Salvatore | Sì | |
| 5 | SAMBATI Eugenio | Sì | |

Partecipa, Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Nella sala del Comune di Porto Cesareo, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza della Sig. ra Tarantino Silvia in modalità a distanza per il tramite di videoconferenza avvenuta collegamento video e audio , giusto decreto sindacale n.22 del 18.12.2020.

PREMESSO che:

- l'art. 208, comma 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285 "Nuovo Codice della Strada" dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti ai Comuni quando le violazioni sono accertate da personale di Polizia Locale o da altro personale adibito all'accertamento di violazioni relative alla circolazione stradale;

- lo stesso art. 208 prevede che la Giunta Comunale annualmente determini le quote dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada da destinare, nella misura del 50% o in misura maggiore, alle seguenti finalità:

**a)** in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà del Comune;

**b)** in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Municipale;

**c)** ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di Polizia Locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art.12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

- che ai sensi del comma 5-bis del citato articolo 208 la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, annualmente destinata al miglioramento della sicurezza sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

**ATTESO** che l'art. 393 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495, prevede per gli enti Locali l'obbligo di iscrivere nel bilancio annuale apposito

capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del Codice e di fornire al Ministero dei Lavori Pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese;

**CONSIDERATO** inoltre che le modifiche apportate al Codice della Strada dal D.L. 21.06.2013 nr. 69 hanno introdotto una riduzione del 30% sulle somme da incamerare nel caso in cui il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla contestazione o notificazione dell'accertamento, e che di conseguenza gli introiti previsti devono essere riconsiderati in ribasso;

**DATO ATTO,** altresì che, con riferimento alla previsione delle entrate, questo Ente ha fatto riferimento agli orientamenti della giurisprudenza contabile (Cfr. Corte dei Conti - Toscana, Delibera n. 104/2010/REG.) che ha fornito precise linee guida in materia di modalità di quantificazione dei proventi derivati dalle sanzioni amministrative per violazione del CdS, prevedendo, in ordine al problema del rapporto tra gli accertamenti delle sanzioni amministrative e gli effettivi incassi che sui medesimi si realizzano per l'ente, che"*principio di prudenza amministrativa conduce a considerare la necessità di valutare il differenziale tra l'accertato e il riscosso con diverse possibili modalità contabili",* privilegiando il criterio della *"costituzione di un adeguato fondo svalutazione crediti che sia dimensionato in rapporto al grado di realizzo dei proventi medesimi rispetto all'importo annuo accertato operando in tal senso su un dato storico mediato";*

**TENUTO CONTO** che i precitati orientamenti della giurisprudenza contabile, a decorrere dal 11 gennaio 2015, devono essere adeguati alle nuove regole di contabilità di cui al D.Lgs. 23.06.11 nr. 188, modificato ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 nr. 126, ispirati al principio della "competenza finanziaria potenziata", che - in relazione al profilo dell'esigibilità delle entrate - stabilisce che le stesse sono accertate per l'intero importo del credito, comprensive di quelle di dubbia e difficile esazione, per le quali non e' certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.. ;

**RICHIAMATO,** in particolare, il punto 3.3 dell'Allegato 4/2 " Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" secondo il quale:

- Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non e' certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

- Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio e' effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato Allegato 4/2 l'accertamento delle sanzioni avviene alla data di notifica del verbale in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile;

**RITENUTO**, tutto ciò premesso, con la presente Deliberazione di determinare sin d'ora per l'esercizio finanziario 2021 una previsione d'incasso conseguente agli accertamenti della violazione alle norme sul C.D.S. pari a euro **260.000,00,** salve minori entrate conseguenti all'attività di prevenzione, e le quote da destinare alle finalità di cui all'art. 208 del Codice Della Strada quale strumento propedeutico alla

formazione delle previsioni del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2021 secondo la proposta di riparto di seguito formulata restando confermata l'applicazione comunque di un principio di prudenza amministrativa nella formazione della previsione stante l'indeterminabilità dell'entrata, anche in considerazione dell'emergenza pandemica in atto;

**RITENUTO** di avvalersi della facoltà di stabilire, con l'adozione del presente atto deliberativo per l'anno 2021, le seguenti quote percentuali sull'intera previsione di entrata dei proventi spettanti a norma dell'art. 208 del D.Lgs. nr. 285 del 30/04/1992 "Codice della Strada), come descritto nel seguente prospetto:

| Tipologia di spesa | percentuale/importo |
|---|---|
| Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica stradale. | Euro 32.500,00<br>pari al 25% di Euro 130.000,00 |
| Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature. | Euro 32.500,00<br>pari al 25% di Euro 130.000,00 |
| misure di cui al comma 5 bis (*assunzioni stagionali a progetto con contratto a tempo determinato o con forme flessibili di lavoro).* | Euro 65.000,000<br>pari al 50% di Euro 130.000,00 |
| Totale | Euro **130.000,00** |

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista l'istruttoria di cui sopra;

Dato atto che tra essi componenti della Giunta e il presente deliberato non sussistono motivi di incompatibilità;

Acquisiti o pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti espressi nei modi e forme di legge;

Con voti unanimi favorevoli,

**DELIBERA**

di fare propri ed approvare i contenuti della narrativa che precede;

- di determinare in via presuntiva, per l'anno 2021, una previsione di entrata inerente gli accertamenti da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a € **260.000,00,** salvo minori entrate in relazione all'attività di prevenzione espletata;

- di stabilire per l'anno **2021,** in conformità a quanto stabilito dal comma dell'art. 208 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni, relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione, la seguente ripartizione del 50% dell'importo fissato al precedente punto (pari ad **€ 130.000,00**):

| Tipologia di spesa | percentuale/importo |
|---|---|
| Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica stradale. | Euro 32.500,00<br>pari al 25% di Euro 130.000,00 |
| Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature. | Euro 32.500,00<br>pari al 25% di Euro 130.000,00 |
| misure di cui al comma 5 bis (*assunzioni stagionali a progetto con contratto a tempo determinato o con forme flessibili di lavoro).* | Euro 65.000,000<br>pari al 50% di Euro 130.000,00 |
| Totale | Euro **130.000,00** |

- di iscrivere le previsioni come sopra determinate nel Bilancio Annuale di Previsione dell'esercizio finanziario 2021;

- di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267

IL SINDACO
Silvia TARANTINO

_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

_____

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 30/03/2021

Addetto Segreteria
Anna ALBANO

_____

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- o Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:
- o Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)
- o Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

_____

**ORIGINALE**

# COMUNE DI PORTO CESAREO

**(Provincia di Lecce)**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.23

**OGGETTO: Servizi a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura dei costi di gestione. Anno 2021**

**Pareri art. 49 D.Lgs n° 267 Del 18/08/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 22/02/2021

Il responsabile del servizio

Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 22/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2021 il giorno 26 del mese di FEBBRAIO alle ore 12:45 nella sala del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza della Sig.ra Silvia TARANTINO - IL SINDACO

intervengono:

| | | Presente | Assente |
|---|---|---|---|
| 1 | **TARANTINO Silvia** | **Sì** | |
| 2 | **PALADINI Barbara** | **Sì** | |
| 3 | **PELUSO Anna** | **Sì** | |
| 4 | **ALBANO Salvatore** | **Sì** | |
| 5 | **SAMBATI Eugenio** | **Sì** | |

Partecipa, Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che

- l'art. 6 del D.L. n. 55/1983, prevede che gli enti locali definiscano, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate, e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;
- l'art. 172 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali vengono determinati, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art. 243 del D. Lgs. n. 267/2000, prevede in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

**Considerato** che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2019 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), *non risulta* essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non *è soggetto* all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

**Visto** il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale;

**Tenuto conto che** in carico al Settore 3°, sono garantiti i seguenti servizi a domanda individuale:

1. servizio mensa scolastica;
2. servizio trasporto alunni;
3. illuminazione votiva;

**Considerato** che rispetto all'ultimo esercizio finanziario, non sono stati istituiti nuovi servizi e le tariffe in percentuale, di quelli preesistenti evidenziano lievi variazioni per effetto del numero di utenza afferente ai singoli servizi ( in ribasso o in aumento);

**Rilevato che:**

- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, che stabilisce che " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO,

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la relazione predisposta dall'Ufficio;

**Dato atto** che tra essi componenti della Giunta Comunale e la proposta della delibera de qua non sussistono motivi di incompatibilità eo conflitto d'interesse;

**Visto** il D.Lgsl. 267/2000 (TUEL);

**Acquisti** ai sensi dell'art. 49 del d.Lgsl n.267/2000, I pareri favorevoli in ordine alla regolarità del presente atto;

A VOTI UNANIMI RESI E VERIFICATI

**DELIBERA**

1. **di stabilire l'aggiornamento** le tariffe per i servizi a domanda individuale applicate nel bilancio 2021.

2. **di dare atto** che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari alle seguenti percentuali:

   · servizio mensa scolastica: 60,00 %
   · servizio trasporto alunni: 14,00 %
   · illuminazione votiva: 100,00 % .

3. **di dare atto** che questo ente non trovandosi in situazioni deficitarie, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000.

4. **di allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000.

5. **di dichiarare,** con separata votazione ed a voti unanimi e palesi la presente immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000

IL SINDACO
Silvia TARANTINO

_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

_____

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 02/03/2021

Addetto Segreteria
Anna ALBANO

_____

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- o Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:
- o Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)
- o Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

_____

**ORIGINALE**

# COMUNE DI PORTO CESAREO

**(Provincia di Lecce)**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.30

**OGGETTO: Piano triennale 2021-2023 delle azioni positive ex D. L.gs.vo 198/2006.**

**Pareri art. 49 D.Lgs n° 267 Del 18/08/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

_____

_____

Data 02/03/2021

Il responsabile del servizio

Avv. Cosimo MARZANO

_____

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: _____

_____

_____

Data _____

Il responsabile di ragioneria

_____

_____

L'anno 2021 il giorno 2 del mese di MARZO alle ore 18:35 nella sala del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza della Sig.ra Silvia TARANTINO - IL SINDACO

intervengono:

| | | Presente | Assente |
|---|---|---|---|
| 1 | **TARANTINO Silvia** | **Sì** | |
| 2 | **PALADINI Barbara** | **Sì** | |
| 3 | **PELUSO Anna** | **Sì** | |
| 4 | **ALBANO Salvatore** | | **Sì** |
| 5 | **SAMBATI Eugenio** | **Sì** | |

Partecipa il Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

## *PIANO TRIENNALE 2021-2023 DELLE AZIONI POSITIVE EX D. LGS.VO 198/2006*

- **VISTO** il Decreto Legislativo 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che a norma dell'art. 6 della legge 28/11/2005, n. 246 riprende e coordina in un unico testo le disposizioni ed i principi di cui al D. Lgs 23/5/2000, n. 196 "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive", ed alla legge 10/04/1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo e donna nel lavoro";
- **RICHIAMATO** l'art. 48 del predetto decreto 198, che testualmente prevede:
  - "1. *Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), n. 7 comma 1 e 57 comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'art. 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sotto rappresentate, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera d) favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.*
  - *A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione . I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'art.6, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165.*
  - *Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."*
- **VISTA** la Direttiva emanata dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni Tecnologiche e dal Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, firmata in data 23 maggio 2007 concernente le misure per l'attuazione delle pari opportunità nella pubblica amministrazione;
- **RITENUTO** dover aggiornare il piano triennale previsto dall'art. 48 del D. Lgs 196/2006 ed armonizzare la propria attività al perseguimento ed all'applicazione del diritto degli uomini e delle donne allo stesso trattamento in materia di lavoro, confermando in linea di massima il piano triennale approvato con DGC n. 51/2019;
- **VISTO** l'art. 42 del D. Lgs 11/4/2006, n. 198 "Adozioni e finalità delle azioni positive";
- **VISTO** il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- **VISTO** il CCNL 14/9/2000 art. 19;
- **VISTO** l'art. 48 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267;
- **ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ex art. 49 del Tuel n. 267/2000;
- **DATO ATTO che** tra essi componenti della Giunta comunale e la proposta di delibera de qua non sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto d' interesse;
- Con voti UNANIMI favorevoli espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **APPROVARE** ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D. Lgs 198 dell'11/4/2006 l'allegato piano delle azioni positive - triennio 2021 – 2023.
2. **STABILIRE** che potrà essere fissato con successivo provvedimento un piano di verifica e monitoraggio del Piano.
3. **TRASMETTERE** il presente atto alla Consigliera di parità territorialmente competente.
4. **INCARICARE** l'Ufficio Personale di dare informazione in merito all'adozione della presente ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, c. 2, C.C.N.L. Del 1/4/2000.
5. **COMUNICARE** la presente deliberazione, in elenco, ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, (art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

- ***Di dichiarare, successivamente, il presente atto, a voti unanimi espressi in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.***

# *COMUNE DI PORTO CESAREO*
# *PROVINCIA DI LECCE*

## PIANO AZIONI POSITIVE (P.A.P.) TRIENNIO 2021 – 2023 EX ART. 48 D.LGS. N. 198/2006 "CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA, A NORMA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 28/11/2005 N. 246"

**PREMESSA**

La Legge 10 aprile 1991 n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel Lavoro" (ora abrogata dal D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", in cui è quasi integralmente confluita) rappresenta una svolta fondamentale nelle politiche in favore delle donne, tanto da essere classificata come la legge più avanzata in materia in tutta l'Europa occidentale.

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne.

Sono misure "speciali" in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta e sia indiretta, e "temporanee" in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne.

Le azioni positive rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne e per riequilibrare la presenza femminile nel mondo del lavoro.

Il percorso che ha condotto dalla parità formale della Legge n. 903 del 1997 alla parità sostanziale della Legge sopra detta è stato caratterizzato in particolare da:

- l' istituzione di osservatori sull'andamento dell'occupazione femminile;
- l'obbligo dell'imprenditore di fornire informazioni sulla percentuale dell'occupazione femminile;
- il mantenimento di determinate proporzioni di manodopera femminile;
- l'istituzione del Consigliere di parità che partecipa, senza diritto di voto, alle Commissioni regionali per l'impiego, al fine di vigilare sull'attuazione della normativa sulla parità uomo donna.

Inoltre la Direttiva 23/5/2007 "Misure per attuare la parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche", richiamando la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo che le Amministrazioni Pubbliche ricoprono nello svolgere una attività positiva e propositiva per l'attuazione di tali principi.

Il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, all'art. 48, prevede che:

1. *"Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1 e 57, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'art. 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse sentito, inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il*

*Comitato di cui all'art. 10 e la Consigliera o il Consigliere Nazionale di Parità ovvero il Comitato per le Pari Opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la Consigliera o il Consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, tra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario tra generi non inferiore a due terzi.*
*A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile e' accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

*2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".*

L'obbligo normativo, come sopra espresso, prima contenuto nell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2000 (ora abrogato dal D.Lgs. n. 198/2006 ed in questo quasi integralmente confluito) verrà formulato dal Comune attraverso le seguenti

**AZIONI POSITIVE:**

1. Riservare alle donne almeno 1/3 dei posti dei componenti delle commissioni di concorso e/o selezioni e/o esame, salve motivate impossibilità.
2. Osservare il principio delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale.
3. Osservare il principio delle pari opportunità nelle proposte di nomine in sede di richieste di designazioni inoltrate dal Comune ad Enti esterni ai fini della nomina in Commissioni, Comitati ed altri organismi collegiali previsti da norme statutarie e regolamentari interne del Comune.
4. Rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro e garantire l'equilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui sono sotto rappresentate.
5. Garantire la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale, senza discriminazione di genere, assicurando a ciascun dipendente la partecipazione a corsi di formazione sia interni che esterni.
6. Attuare le previsioni normative e contrattuali in materia di lavoro flessibile attribuendo criteri di priorità, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro a favore di coloro che si trovano in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare.
7. Tutelare l'ambiente di lavoro, prevenendo e contrastando ogni forma di molestia sessuale, mobbing e discriminazioni.
8. Promuovere interventi idonei e facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità ed a salvaguardia della professionalità

La realizzazione del Piano terrà conto della struttura organizzativa del Comune, che vede allo stato attuale il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratori:

**DIPENDENTI** N. 33 + 2 T.d.
**DONNE** N. 13 + 1 T.d.
**UOMINI** N. 2 0 + 1 T.d.
Oltre al Segretario Generale, così suddivisi per settore :

| | SETTORI | UOMINI | DONNE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFFARI GENERALI | 1 | 2 + 1 t.d. | 3 + 1 td |
| 2 | SERVIZI DEMOGRAFICI | 1 | 1 | 2 |
| 3 | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 1 | 1 | 2 |
| 4 | POLIZIA MUNICIPALE | 1 | 5 | 6 |
| 5 | LL.PP. - AMBIENTE | 6 | 1 | 7 |
| 6 | BILANCIO - TRIBUTI | 2 + 1 TD | 1 | 3 + 1 td |
| 7 | URBANISTICA -SUE | 4 | 2 | 6 |
| 8 | AFFARI LEGALI - SUAP | 4 | __ | 4 |
| | **TOTALE** | **20 + 1 TD** | **13+1** | **33 + 2TD** |
| | Lavoratori apicali a tempo indeterm. | 3 | 3 | 6 |
| | Lavoratori apicali a tempo determ. | 1 | __ | 2 |
| | R.S.U. | 2 | 2 | 4 |
| | Dirigenti (Segretario Comunale) | 1 | | 1 |

Per quanto riguarda, invece, la presenza femminile negli organi elettivi comunali, essa è caratterizzata da:

| ORGANO POLITICO | UOMINI | DONNE |
|---|---|---|
| SINDACO | | 1 |
| GIUNTA | 2 | 2 |
| CONSIGLIO COMUNALE | 7 | 6 |

Si prende atto tendenzialmente dell'equilibrio della presenza femminile tranne che nei servizi tecnico e suap composti quasi interamente da uomini con la presenza di una sola donna. Per contro, ciò è compensato da una prevalenza femminile negli altri servizi .

**SPECIFICA AZIONI POSITIVE**

I contenuti del Piano di Azioni Positive sono tutti riconducibili ai diversi obiettivi evidenziati nella premessa. Essi possono essere così articolati:

**OBIETTIVI**

- Obiettivo 1. Migliorare la cultura amministrativa sul tema delle differenze di genere e pari opportunità.
- Obiettivo 2. Promuovere, anche in sinergia con altri Enti, la definizione di interventi miranti alla diffusione della cultura delle pari opportunità nell'ambito degli organi istituzionali del Comune e sul territorio comunale.
- Obiettivo 3. Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale.
- Obiettivo 4. Facilitare le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale, considerando anche la posizione delle donne lavoratici stesse in seno alla famiglia.
- Obiettivo 5. Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di situazioni di disagio o, comunque, alla conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro.
- Obiettivo 6. Promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità.

**DURATA**

- il presente Piano ha durata triennale dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo di approvazione.

Pubblicazione e diffusione: il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sarà trasmesso alla Consigliera di parità territorialmente competente.
Sarà, inoltre, reso disponibile per tutte le dipendenti ed i dipendenti sulla rete del Comune di Porto Cesareo.
Nel periodo di vigenza, presso l'ufficio di Segreteria Comunale, saranno raccolti pareri, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente, in modo da poter procedere, alla scadenza, ad un aggiornamento adeguato e condiviso.

IL SINDACO
Silvia TARANTINO

_____

Il Segretario Generale
Dott. Pierluigi CANNAZZA

_____

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 04/03/2021

Addetto Segreteria
Anna ALBANO

_____

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- o Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:
- o Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)
- o Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _____

Il Segretario Generale
Dott. Pierluigi CANNAZZA

_____

**ORIGINALE**

# COMUNE DI PORTO CESAREO

**(Provincia di Lecce)**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.22

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L`IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021.**

**Pareri art. 49 D.Lgs n° 267 Del 18/08/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 24/02/2021

Il responsabile del servizio

DOTT. GIANFRANCO PAPA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 24/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2021 il giorno 26 del mese di FEBBRAIO alle ore 12:45 nella sala del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza della Sig.ra Silvia TARANTINO - IL SINDACO

intervengono:

| | | Presente | Assente |
|---|---|---|---|
| 1 | TARANTINO Silvia | Sì | |
| 2 | PALADINI Barbara | Sì | |
| 3 | PELUSO Anna | Sì | |
| 4 | ALBANO Salvatore | Sì | |
| 5 | SAMBATI Eugenio | Sì | |

Partecipa, Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

# LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a mente del quale "… *i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...*";

Visto il vigente "*Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno"* approvato con Deliberazione C.C. n. 100 del 25/11/2014 *(successivamente modificato con Deliberazioni C.C. Nn 56/16, 15/17, e 85/18)*;

Richiamato l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: "… *A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (…) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (…) …*";

Ritenuto conseguentemente opportuno approvare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l'art. 3 della Legge n. 212/2000 la misura tariffaria confermando la tariffazione stabilita per l'anno 2020;

Richiamata quindi la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 28/02/2020 di approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

Considerato che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. 2021 – 2023 e Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023);

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*";

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.*

*2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1*";

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

> *15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*
> *15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*
> *15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*
> *15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese;

# DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare per l'anno di imposta 2021, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le tariffe dell'imposta di soggiorno ora vigenti, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite nel Regolamento dell'Imposta di Soggiorno e dalla normativa di regionale di settore;

3) di dare atto che l'imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a far data dal 01.01.2021;

4) di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34: "… *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno […] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale …"*;

e inoltre, stante l'urgenza di provvedere, al fine di rendere operativa la disciplina tariffaria, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione

# DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
Silvia TARANTINO

_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

_____

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 02/03/2021

Addetto Segreteria
Anna ALBANO

_____

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- o Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:
- o Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)
- o Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

_____

**ORIGINALE**

**COMUNE DI PORTO CESAREO**
*Provincia di Lecce*
******
ENTE GESTORE
***RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE***
***"PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA PORTO CESAREO"***

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N.1

**OGGETTO: Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera –Porto Cesareo". Programma gestionale della Riserva Regionale per l'anno 2021.**

**Pareri art. 49 D.Lgs n° 267 Del 18/08/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 23/02/2021

Il responsabile del servizio

Dott. Tarcisio BASILE

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 23/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2021 il giorno 26 del mese di FEBBRAIO alle ore 12:45 nella sala del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Esecutiva sotto la presidenza della Sig.ra Silvia TARANTINO - IL PRESIDENTE

intervengono:

| | | Presente | Assente |
|---|---|---|---|
| 1 | **TARANTINO Silvia** | **Sì** | |
| 2 | **PALADINI Barbara** | **Sì** | |
| 3 | **PELUSO Anna** | **Sì** | |
| 4 | **ALBANO Salvatore** | **Sì** | |
| 5 | **SAMBATI Eugenio** | **Sì** | |

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA ESECUTIVA

Premesso che

Con Legge Regionale n° 5/2006 veniva istituita la Riserva Naturale Orientata Regionale "*Palude del Conte e Duna Costiera –Porto Cesareo"* la cui gestione veniva affidata in via definitiva al Comune di Porto Cesareo;

Ai sensi dell'art. 9 della L. R. n.19/97, legge quadro regionale sulle aree protette si prevede che "*La Regione contribuisce agli oneri gestionali sulla base dei programmi di gestione delle aree stesse (…)";*

L'Ufficio del Parco nella persona del collaboratore dell'Ufficio appositamente incaricato, incardinato nel settore V, ha predisposto una relazione programmatica, prot. n. 3862 del 10/02/2021, in atti, circa le azioni da sviluppare nell'ambito della gestione della Riserva Regionale per l'anno 2021, sulla base degli indirizzi regionali e delle criticità/minacce e finalità dell'area protetta regionale così come individuati nell'art. 2 della L.R. n° 5/2006, secondo i criteri di riparto dei contributi regionali di cui alla DGR n° 1715/2017 , programma il cui quadro economico qui si riporta:

**RIEPILOGO:**

•SPESE PERSONALE (supporto all'Ufficio del Parco)(cap.226/3) € 18.000,00

•RIMBORSO SPESE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE(cap. 226) € 3.000,00

•GESTIONE CENTRO VISITE RISERVA E CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, ECONATALE ( cap. 720) € 15.000,00

•CAMPO DI VOLONTARIATO NAZIONALE LEGAMBIENTE (cap. 226 ) € 3.000,00

•MONITORAGGIO PERMANENTE DELLA FAUNA NELLA RISERVA REGIONALE (CAP. 226) € 5.000,00

•INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE STACCIONATE E CARTELLONISTICA DELLA RISERVA (cap. 226) € 20.000,00

•RISTAMPA MATERIALE DIVULGATIVO DELLA RISERVA e gadget(CAP.215) € 15.000,00

•AGGIORNAMENTO PIANO ANTINCENDIO(CAP. 226) € 3.000,00,

**TOTALE € 81.000,00**

Si prevede che il contributo economico dell'Ente Gestore ammonta ad € 15.000,00, mentre il contributo regionale ammonterà ad € 66.000,00 (cap.E 230) .

Alla luce delle risultanze dell'applicazione dei criteri regionali di cui alla DGR. 1715/2017, che sono : 1) capacità di programmazione e di attuazione degli obiettivi gestionali annuali; 2) Capacità di finanziamento di ciascun ente gestore; 3) Dimensione territoriale dell'area protetta regionale, tale previsione appare congrua alla luce delle passate annualità; si ritiene opportuno mantenere inalterata la somma complessiva delle spese delle azioni programmate ed in proporzione la quota di cofinanziamento dell'Ente .

Ritenuto opportuno di prendere atto con un provvedimento di Giunta Esecutiva , del programma di gestione annuale della Riserva Regionale da inviare alla Regione Puglia Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità ;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 per effetto dei quali i Responsabile di Settore attestano la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, oltre alla copertura finanziaria del presente atto;

**Visto** il Tuel (D.lgs. 267/2000)

**Visto** lo Statuto della Riserva Naturale Orientata Regionale " Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo " approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29.03.208.

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge

**DELIBERA**

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente;
2. di prendere atto del programma di gestione per l'anno 2021 della Riserva Regionale come in premessa riportato, che verrà approvato definitivamente dal Consiglio Direttivo a seguito dell'approvazione del bilancio 2021 in corso di formazione.
3. di dare indirizzo al Responsabile del Settore V affinchè provveda a tutti gli atti consequenziali al fine di attuare detto programma;
4. di dare indirizzo al responsabile dei servizi finanziari di predisporre quanto necessario per la copertura della spesa nel redigendo bilancio 2021;
5. di dichiarare la presente, a seguito di separata votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134, comma 4, TUEL.

IL PRESIDENTE
Silvia TARANTINO

_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

_____

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 02/03/2021

Addetto Segreteria
Anna ALBANO

_____

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- o Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:
- o Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)
- o Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

_____

**ORIGINALE**

# COMUNE DI PORTO CESAREO

**(Provincia di Lecce)**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.40

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019.**

**Pareri art. 49 D.Lgs n° 267 Del 18/08/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 24/03/2021

Il responsabile del servizio

DOTT. GIANFRANCO PAPA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 24/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di MARZO alle ore 18:05 nella sala del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza della Sig.ra Silvia TARANTINO - IL SINDACO

intervengono:

| | | Presente | Assente |
|---|---|---|---|
| 1 | **TARANTINO Silvia** | **Sì** | |
| 2 | **PALADINI Barbara** | **Sì** | |
| 3 | **PELUSO Anna** | **Sì** | |
| 4 | **ALBANO Salvatore** | **Sì** | |
| 5 | **SAMBATI Eugenio** | **Sì** | |

Partecipa, Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Nella sala del Comune di Porto Cesareo, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza della Sig. ra Tarantino Silvia in modalità a distanza per il tramite di videoconferenza avvenuta collegamento video e audio , giusto decreto sindacale n.22 del 18.12.2020.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19 marzo 2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:
- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 28/02/2020 con cui sono state deliberate le tariffe 2020 dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, Canone Occupazione Spazi ed Aree pubbliche.

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

CONSIDERATO che con decreto del 13.01.2021 il ministro dell'interno ha differito al 31.3.2021 e successivamente il Decreto Sostegni all'art. 29 ha previsto un ulteriore proroga al 30 Aprile 2021 quale termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023.

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve

intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento».

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021 di cui all'allegato A.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Tributi.

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere all'applicazione delle tariffe oggetto del presente atto.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale (allegato A).

3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone aree mercatali, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

4. DI DARE ATTO che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono disciplinati nel relativo Regolamento; per il canone delle occupazioni annuali, nel caso di annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno e che per l'annualità 2021 la scadenza è posticipata al 30 Aprile.

5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

6. Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
Silvia TARANTINO

_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

_____

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 30/03/2021

Addetto Segreteria
Anna ALBANO

_____

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- o Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:
- o Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)
- o Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

_____

## Comune di Porto Cesareo (LE) - Popolazione fino a 10.000 abitanti

### Tariffe Canone Unico Messaggi Pubblicitari

| Caratteristica | | 1 mese | | 2 mesi | | 3 mesi | | 1 anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Coefficiente | Tariffa | Coefficiente | Tariffa | Coefficiente | Tariffa | Coefficiente | Tariffa |
| | **Ordinaria** | **1,90** | **1,14** | **3,79** | **2,28** | **5,68** | **3,41** | **0,38** | **11,40** |
| | **Luminosa** | **100%** | **2,27** | **100%** | **4,55** | **100%** | **6,82** | **100%** | **22,80** |

**Maggiorazione 50% superfici da 5,5 a 8,5 mq.**

| | | Coefficiente | Tariffa | Coefficiente | Tariffa | Coefficiente | Tariffa | Coefficiente | Tariffa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordinaria** | **2,85** | **1,71** | **5,68** | **3,41** | **8,52** | **5,11** | **0,57** | **17,10** |
| | **Luminosa** | **67%** | **2,85** | **67%** | **5,68** | **67%** | **8,52** | **67%** | **28,50** |

**Maggiorazione 100% superfici oltre 8,5 mq.**

| | | Coefficiente | Tariffa | Coefficiente | Tariffa | Coefficiente | Tariffa | Coefficiente | Tariffa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordinaria** | **3,79** | **2,27** | **7,58** | **4,55** | **11,36** | **6,82** | **0,76** | **22,80** |
| | **Luminosa** | **50%** | **3,41** | **50%** | **6,82** | **50%** | **10,23** | **50%** | **34,20** |

| | | | Tariffe Art. | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Coefficiente | Tariffa |
| | **Automezzi** | Superiori a 30 ql. e per ogni rimorchio | **2,48** | **74,40** |
| | | Inferiori a 30 ql. e per ogni rimorchio | **1,66** | **49,80** |
| | | Altre categorie e per ogni rimorchio | **0,83** | **24,90** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Pannelli luminosi, display ed altro** per conto altrui | Coefficiente | Tariffa |
| | | **1,11** | **33,30** |
| | **Pannelli luminosi, display ed altro** per conto proprio | **Riduzione 50%** | |
| | **Proiezioni luminose** per ogni giorno (mq. 1 fisso) | Coefficiente | Tariffa |
| | | **3,45** | **2,07** |
| | **Proiezioni luminose** oltre 30 gg. | **Riduzione 50%** | |
| | **Striscione trasversale e simili** per 15 gg. o frazione | Coefficiente | Tariffa |
| | | **1,27** | **11,43** |
| | **Aeromobili** per ogni giorno anche con lancio | Coefficiente | Tariffa |
| | | **82,64** | **49,58** |
| | **Palloni frenati e simili** per ogni giorno | Coefficiente | Tariffa |
| | | **41,32** | **24,79** |
| | **Distribuzione materiale pubblicitario** per giorno a persona | Coefficiente | Tariffa |
| | | **3,45** | **2,07** |
| | **Pubblicità sonora** per giorno e per postazione | Coefficiente | Tariffa |
| | | **10,33** | **6,20** |

| | | |
|---|---|---|
| | **- Riduzione 50%** | Partiti, Associazioni, Enti culturali, sportivi, filantropici e religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza. |

# Comune di Porto Cesareo (LE)

## Canone Unico pubbliche affissioni

**Tariffa base formato 70 x 100 (€ 0,60) - Coefficiente 1,72**

| Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €uro | € 1,03 | € 1,03 | € 1,03 | € 1,03 | € 1,03 | € 1,03 | € 1,03 | € 1,03 | € 1,03 | € 1,03 | € 1,34 | € 1,34 | € 1,34 | € 1,34 | € 1,34 |
| Giorni | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| €uro | € 1,65 | € 1,65 | € 1,65 | € 1,65 | € 1,65 | € 1,96 | € 1,96 | € 1,96 | € 1,96 | € 1,96 | € 2,27 | € 2,27 | € 2,27 | € 2,27 | € 2,27 |

**Per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione € 0,31**

**- Affissione inferiore a 50 fogli** - Maggiorazione del 50% sul diritto base

**- Manifesti di formato da 8 a 12 fogli** - Maggiorazione del 50% sul diritto base

**- Manifesti di formato oltre 12 fogli** - Maggiorazione del 100% sul diritto base

**- Urgenza** (per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 07,00 o nei giorni festivi) - **10%** sulla tariffa base con un minimo di **€ 25,82**.

**- Riduzione 50%** da applicarsi alla somma dei diritti per i manifesti:

Stato, Regioni, Comuni, Province, Partiti ed associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose, Associazioni d'arma e combattentistiche, Società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, E.N.A.L., E.N.I.T., Spettacoli viaggianti e di beneficenza, Festeggiamenti patriottici e religiosi, Annunci mortuari.

Allegato delibera di C.C. Regolamento Canone Unicc

COMUNE DI PORTO CESAREO Tariffe Canone Unico
Occupazione suolo Pubblico

| | |
|---|---|
| Tariffa standard annuale (permanente) | € 30,00 |
| Tariffa standard giornaliera (temporanea) | € 0,60 |

| | |
|---|---|
| Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete | **€ 1,50 per ciascuna utenza** |

# OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

| | Tipologia di occupazioni di suolo pubblico | Coefficiente tariffa annuale | | | Tariffa annuale | | | Coefficiente tariffa giornaliera | | | Tariffa giornaliera | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1^ Categoria stradale | 2^ Categoria stradale | 3^ Categoria stradale | 1^ Categoria stradale | 2^ Categoria stradale | 3^ Categoria stradale | 1^ Categoria stradale | 2^ Categoria stradale | 3^ Categoria stradale | 1^ Categoria stradale | 2^ Categoria stradale | 3^ Categoria stradale |
| 1 | Occupazione suolo generica | 0,97 | 0,88 | 0,62 | € 29,10 | € 26,40 | € 19,60 | 2,85 | 2,59 | 1,82 | € 1,71 | € 1,55 | € 1,09 |
| 2 | Occupazioni relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose | | | | | | | 0,57 | 0,52 | 0,37 | € 0,34 | € 0,31 | € 0,22 |
| 3 | Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia | | | | | | | 0,85 | 0,79 | 0,55 | € 0,51 | € 0,47 | € 0,33 |
| 4 | Occupazioni realizzate con passi carrai | 0,55 | 0,44 | 0,31 | € 14,49 | € 13,17 | € 9,22 | | | | | | |
| 5 | Occupazioni realizzate con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti | 0,29 | 0,27 | 0,19 | € 8,70 | € 8,10 | € 5,70 | | | | | | |
| 6 | Occupazioni realizzate con impianti per la distribuzione di carburante | 0,55 | 0,44 | 0,31 | € 14,49 | € 13,17 | € 9,22 | | | | | | |
| 7 | Occupazioni realizzate con impianti per la ricarica di veicoli elettrici | 0,55 | 0,44 | 0,31 | € 14,49 | € 13,17 | € 9,22 | | | | | | |
| 8 | Occupazioni di spazi soprastanti il suolo | 0,20 | 0,18 | 0,13 | € 6,00 | € 5,40 | € 3,90 | | | | | | |
| 9 | Occupazioni di spazi sottostanti il suolo | 0,10 | 0,09 | 0,07 | € 3,00 | € 2,70 | € 2,10 | | | | | | |
| 10 | Occupazioni realizzate con roulotte, pedane, chioschi e strutture mobili fino a mq. 70 | 1,85 | 1,67 | 1,17 | € 55,05 | € 50,10 | € 35,10 | 2,95 | 2,69 | 1,92 | € 1,77 | € 1,61 | € 1,15 |
| 11 | Occupazioni realizzate con roulotte, pedane, chioschi e strutture mobili oltre mq. 70 | 1,94 | 1,76 | 1,23 | € 58,20 | € 52,80 | € 36,90 | 3,52 | 3,20 | 2,27 | € 2,11 | € 1,92 | € 1,36 |
| 12 | Occupazioni realizzate con soli elementi di base (tavoli e sedie) fino a mq. 70 | 1,65 | 1,50 | 1,05 | € 49,50 | € 45,00 | € 31,50 | 2,95 | 2,69 | 1,92 | € 1,77 | € 1,61 | € 1,15 |
| 13 | Occupazioni realizzate con soli elementi di base (tavoli e sedie) oltre mq. 70 | 1,74 | 1,59 | 1,11 | € 52,20 | € 47,70 | € 33,30 | 3,24 | 2,95 | 2,09 | € 1,94 | € 1,77 | € 1,25 |
| 14 | Occupazioni realizzate con attrazioni ed installazioni dello spettacolo viaggiante | | | | | | | 0,69 | 0,62 | 0,44 | € 0,41 | € 0,37 | € 0,26 |
| | Mercati regolamentati | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Mercati generi alimentari | | | | | | | 0,47 | 0,44 | 0,35 | € 0,28 | € 0,26 | € 0,21 |
| 18 | Mercati generi non alimentari | | | | | | | 0,40 | 0,37 | 0,29 | € 0,24 | € 0,22 | € 0,17 |
| 19 | Fiere e festeggiamenti generi alimentari | | | | | | | 2,74 | 0,05 | 2,10 | € 1,64 | € 1,50 | € 1,26 |
| 20 | Fiere e festeggiamenti beni durevoli | | | | | | | 2,67 | 2,44 | 2,04 | € 1,60 | € 1,46 | € 1,22 |